



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

00196 ROMA - VIALE TIZIANO, 74 - TEL. 06.3231825 - FAX 06.3220250

E-MAIL: fig@federgolf.it - PARTITA IVA 01380911006

Circolare n. 9

Roma, 5 maggio 2015

Ai Circoli di golf Affiliati ed Aggregati
Ai Comitati e Delegati Regionali

e p.c. Al Consiglio Federale

Oggetto : lista Fitofarmaci aggiornata al 1 aprile 2015 e Piano d'Azione Nazionale - PAN

A seguito della pubblicazione del Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei fitofarmaci, istituito con il Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2014), in aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili (come gli impianti sportivi) non è più consentito l'impiego di formulati che contengono in etichetta le seguenti frasi di rischio (paragrafo A.5.6 della Normativa):

- da R20 a R28 (nocivo, tossico o molto tossico per inalazione, ingestione e contatto)
- da R36 a R38 (irritante per occhi, vie respiratorie e pelle)
- da R40 a R45 (effetti cancerogeni non ancora definiti, rischi di lesioni oculari e sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle)
- R48 (pericolo di danni per esposizione prolungata)
- da R60 a R64 (danni a fertilità, al feto e all'allattamento)
- R68 (possibili effetti irreversibili).

In base a quanto sopra, l'elenco dei formulati utilizzabili su tappeti erbosi è ridotto a quelli indicati in allegato, che sostituisce ed annulla quello inviato con la Circolare n. 37 del 2014.

Entro il mese di febbraio 2016 le Autorità competenti dovranno definire protocolli tecnici per regolamentare i trattamenti in queste aree, e dovranno essere comunque privilegiati metodi di lotta alternativi, quali la difesa biologica e/o agronomica. Lo scopo della Normativa, infatti, è quello della progressiva riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari a tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Si ricorda infine che nella stessa Normativa si forniscono indicazioni generali circa l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, con l'obbligo di:

- avvisare la popolazione con cartelli che indicano la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento, la durata del divieto di accesso all'area trattata
- rispettare il tempo di rientro, che, fatte salve altre indicazioni d'etichetta, dovrà essere di 48 ore (non sono autorizzati prodotti con tempi di rientro più lunghi). Si ricorda che il tempo di rientro è l'intervallo che intercorre dal momento in cui è compiuto il trattamento fitosanitario fino a quando l'area può essere nuovamente utilizzata dal pubblico
- vietare l'accesso all'area trattata con una specifica segnalazione. Nella zona trattata non è consentito né l'accesso né il transito per tutto il tempo di rientro
- effettuare il trattamento in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.

Vista la difficoltà per molti Circoli di rispettare queste ultime norme, è consigliabile effettuare sempre interventi localizzati (chiudendo al pubblico le aree trattate) e si suggerisce di valutare le opportune strategie da adottare per effettuare i trattamenti (come ad esempio intervenire solo sulle prime nove buche e successivamente sulle seconde nove buche o altre idonee combinazioni e raggruppamenti di buche), tenendo conto appunto che dopo l'applicazione del fitofarmaco le zone trattate non devono essere frequentate né attraversate.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
dott. Stefano Manca

Allegato : lista Fitofarmaci aggiornata al 1 aprile 2015